



Milano, 22 Settembre 2020

Gentili Colleghe e Colleghi Soci
ANDI LOMBARDIA – Loro Sedi

OGGETTO :

- 1. CREDITO IMPOSTA POS**
 - 2. OBBLIGO PEC PER PROFESSIONISTI ANDI**
 - 3. CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE**
-

1. CREDITO IMPOSTA POS

Si segnala che le spese per le commissioni dei POS sostenute dal **1 luglio 2020** formano un credito d'imposta del **30%** utilizzabile in compensazione F24 dal mese successivo a quello di sostenimento (Esempio: 100 euro di commissioni pagate nel mese di luglio. Credito maturato da utilizzare dal mese successivo (agosto) in F24 pari a 30 euro).

Tale credito d'imposta non spetta per coloro che l'anno precedente hanno conseguito compensi superiori a 400.000 euro.

Alcune banche rendono noto l'importo del credito sul canale home banking e consultabili sul cassetto fiscale di ogni contribuente.

Il codice tributo del credito è **6916** e bisogna riportare in F24 il mese ed anno di pagamento delle commissioni.

Si consiglia di contattare il proprio commercialista per eventuali delucidazioni in merito.

2. OBBLIGO PEC PER PROFESSIONISTI ANDI

Il Decreto semplificazioni prevede l'**obbligo per tutti i professionisti di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al proprio ordine professionale** ed in caso non venga fatto si rischia la **sospensione dell'albo fino a sei mesi**.

Gli ordini professionali hanno chiesto la correzione della norma che attualmente è in sede di conversione in parlamento.

Riportiamo il testo della norma attualmente in vigore - Art.37 DL 76/2020:

“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare

alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi".

Si consiglia pertanto di verificare se tale adempimento è stato assolto.

3. CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale delle spese di sanificazione che concorrono a formare il credito d'imposta pari al 9,38538 % (ovvero il 15,6423 del 60% della somma indicata).

Pertanto se, ad esempio, avete inviato telematicamente la domanda di cui all'oggetto indicando una spesa complessiva di euro 10.000, il credito d'imposta che vi spetta è solamente pari ad euro 939.

L'importo del credito spettante è visibile all'interno del cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo per poter compensare il credito da indicare in F24 è 6917 ed è già utilizzabile.

Il Segretario Sindacale

Dott. Andrea Massardi



Il Presidente

Dott. Giovanni Evangelista Mancini



Si ringrazia lo studio Bodini per i continui aggiornamenti